Prof. GIUSEPPE BIANCHINI

LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI INFORTUNI DEL LAVORO

(Estratto da "Le Forze Sanitarie" - nn. 17-18, del 15-30 settembre 1938-XVI)

Mor
B
56
45

STABILIMENTO TIPOGRAFICO "EUROPA" — ROMA - VIA DELL'ANIMA, 46

Prof. GIUSEPPE BIANCHINI

LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI INFORTUNI DEL LAVORO

(Estratto da "Le Forze Sanitarie" - nn. 17-18, del 15-30 settembre 1938-XVI)

STABILIMENTO TIPOGRAFICO "EUROPA" — ROMA - VIA DELL'ANIMA, 46

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro è in Italia regolata da due leggi, una per gli infortuni sul lavoro nell'industria ed una per gli infortuni del lavoro nell'agricoltura.

La prima, stabilita con legge 17 marzo 1898, n. 80, ebbe lunga elaborazione, essendone stato il primo disegno presentato alla Camera dei Deputati fin dal marzo 1879. Notevoli modificazioni vi furono apportate dalla legge 29 giugno 1903, finchè tutte furono riunite in un Testo Unico, approvato con R. D. 31 gennaio 1904, modificato successivamente nel 1918, nel 1921, nel 1926 e nel 1933. Al Testo Unico 1904 seguì il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, modificato nel 1919 e nel 1921.

Il nuovo testo legislativo per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, approvato con R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, integrato dal R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e seguito dal Regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, è entrato in vigore il 1° aprile 1937.

La legge contro gli infortuni agricoli è più recente e, per quanto ne sia stato discusso alla Camera dei Deputati fin dal 1902 e al Senato nel 1907, nel 1909 e nel 1913, solo il progetto presentato al Senato e approvato nel 1917 servì di base al D. L. 23 agosto 1917, convertito poi in legge, successivamente modificata nel 1921, nel 1923 e nel 1925. Il Regolamento approvato con D. L. 21 novembre 1918 fu modificato nel 1921.

Organi assicuratori

In base al R. D. 23 marzo 1933, n. 264, i Sindacati di assicurazione mutua ed il Consorzio italiano dei Sindacati sono stati posti in liquidazione a decorrere dal 1° luglio 1933, restando riservata l'assicurazione infortuni industriali esclusivamente alla Cassa Nazionale, che assunse di recente il nome di *Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*. Il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia è stato trasformato in una sezione speciale dell'Istituto Nazionale. Si è conservata solo l'autonomia dei Sindacati obbligatori esercenti l'assicurazione infortuni e malattie per gli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima.

La gestione per gli infortuni agricoli è invece affidata alle Casse Mutue fra aziende agricole, autorizzate in 18 Compartimenti assicurativi (R. D. 8 febbraio 1934).

Contributi

I contributi con cui far fronte alle prestazioni sono, negli infortuni industriali, a carico esclusivo del datore di lavoro e negli infortuni agricoli a carico totale del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria e sono messi in riscossione sui ruoli della imposta fondiaria.

Ciclo di lezioni del Corso di medicina sociale corporativa svolto quest'anno alla R. Università di Siena con la collaborazione del Sindacato nazionale fascista dei medici. Vedi «Le Forze Sanitarie», 1938, fascicoli 12 e 13.

In agricoltura è la terra (aziende agricole o forestali) che assicura di diritto chi vi lavora.

Soggetti

Il campo di applicazione viene dalla nuova legge sugli infortuni industriali sviluppato piuttosto in profondità e nei 19 numeri dell'articolo 1 vengono elencate le lavorazioni, che già nella vecchia legge erano state considerate, con l'aggiunta di poche altre, le quali formavano, in parte, già oggetto di separate misure legislative.

I soggetti dell'assicurazione, cioè le « persone assicurate », sono, per la legge infortuni industriali, essenzialmente i lavoratori manuali, che prestano la loro opera in condizione di facile esposizione al rischio dell'infortunio del lavoro, purchè siano alla dipendenza e sotto la direzione altrui, anche se con partecipazione agli utili e al prodotto, che operino fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio, i sorveglianti, il cui massimo di retribuzione viene elevato a lire 800 mensili, gli apprendisti, con o senza salario, identificati in ogni lavoratore di età inferiore ai 18 anni.

E' stato soppresso il limite minimo di cinque persone contenuto nel precedente T. U., rendendo così più capillare la tutela assicurativa, eliminando un grave motivo di limitazione e di sperequazione, per i lavoratori di numerose industrie.

Il concetto limite di cinque persone è stato conservato solo per le aziende di minore potenzialità economica, esercenti lavori direttamente e per proprio conto, purchè non si tratti di costruzioni edilizie, scavi di fondazioni, fosse o simili, con o senza uso di mine.

L'assicurazione ha luogo *ipso iure*; cioè, nel caso di inadempienza agli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro, le persone assicurate di diritto mantengono il credito delle prestazioni direttamente nei confronti dell'Istituto assicuratore. In altri termini, nessuna forma di inadempienza è opponibile agli assicurati. Tale automaticità, che costituisce uno dei punti più salienti della nuova legge, come avvertiva la relazione ministeriale, « oltre a rappresentare il modo più pratico per conseguire la piena e non equivoca osservanza del precetto legislativo, costituisce un elemento di prim'ordine, per ridurre il costo dell'assicurazione, avvicinandolo il più possibile a quello puro delle prestazioni », diminuendo la spesa di produzione e riducendo le ragioni delle controversie.

Un sistema simile, veramente degno di rilievo, era già in vigore per gli infortuni agricoli, la cui legge ha voluto che fossero coperti dalla assicurazione tutti coloro che, lavoratori fissi od avventizi, siano addetti ad aziende agricole o forestali e, proprietari, mezzadri, affittuari con la loro moglie e figli ed esposti regolarmente affidati, prestino opera manuale, abituale nelle rispettive aziende, nonchè i soprastanti con un provento annuo non superiore alle 6 mila lire; con la sola limitazione dell'età, sia per gli uomini che per le donne, compresa fra i 12 e i 65 anni.

Oggetto

L'oggetto dell'assicurazione è contenuto, nella nuova legge, al comma I dell'art. 2 (corrispondente all'art. 7 del T. U.) dove si dice: « L'assicurazione comprende tutti i casi d'infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ».

Lo stesso oggetto è fissato all'art. 3 della legge sugli infortuni agricoli al comma I, il quale stabilisce che « l'assicurazione comprende tutti i casi d'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale ovvero la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni ».

Nessuna modifica è stata apportata nella nuova legge al classico concetto d'infortunio e agli altri elementi essenziali contenuti nella formula; per cui l'antica nozione, non molto felice nell'espressione, ma pregevole indubbiamente nella sostanza, del concetto d'infortunio, resistendo alla critica, non ha subìto che un lieve ritocco di forma rivolto ad eliminare la goffa tautologia, rilevata dal CARNELUTTI, rimanendo sostanzialmente immutata, come per altro lasciava prevedere la relazione ministeriale, ove

osservavasi che «qualsiasi altra forma, o peggio ancora qualsiasi tentativo di definizione di tale istituto giuridico, mentre per la esperienza dei passati dibattiti potrebbe riuscire difficile o vana, eccessivamente estensiva o deficientemente restrittiva, condurrebbe di nuovo e per molto tempo ad una grande e rinnovata incertezza di interpretazione».

Gli elementi essenziali

Restano pertanto fermi i quattro elementi essenziali costitutivi della figura giuridica dell'infortunio del lavoro: 1) *l'infortunio;* 2) *la causa violenta;* 3) *l'occasione di lavoro;* 4) *il danno alla persona.*

L'infortunio in genere è un evento insolito, abnorme, malaugurato e pertanto non desiderato, il quale arreca danno; l'infortunio del lavoro sorge invece solo da condizioni inerenti allo svolgimento del lavoro e produce un danno alla persona; nel primo, il rischio è determinato da qualsiasi avvenimento della vita quotidiana, nel secondo è determinato dal lavoro.

Tale evento insolito agisce interrompendo l'andamento normale del lavoro stesso, intercalandovisi improvvisamente e imprevedibilmente. Nel campo materiale, può paragonarsi all'improvviso scoppio di una caldaia, al seguito del quale il macchinario si arresta. Esso non è tuttavia necessariamente legato al lavoro, per quanto ne discenda dalle condizioni intrinseche, poichè potrebbe anche non verificarsi. Laddove si attuano nel lavoro altre accidentalità lesive, le quali sono invece ad esso necessariamente legate ed avvengono in quanto non potrebbero non avvenire, la cui ricorrenza è fatale, come quella dell'infortunio è aleatoria. Nel campo materiale, queste ultime potrebbero paragonarsi al deteriorarsi lento, progressivo ed ineluttabile di una caldaia, svolgentesi nel tempo, a grado a grado, in ogni momento in cui il lavoro si svolge.

E' necessario che tale distinzione non sia perduta di vista, poichè nel primo caso si concreta la figura dell'*infortunio del lavoro,* nel secondo quello della *malattia professionale.*

E' un avvenimento insolito, abnorme, fortuito — un infortunio, per dirla col Biondi — l'aumento eccessivo della pressione in una caldaia che conduce allo scoppio, o l'arresto improvviso di un movimento che conduce alla rottura di un ingranaggio; è un avvenimento consueto l'incrostazione e la conseguente usura della caldaia, donde potrà magari derivare lo scoppio e l'usura dell'ingranaggio che potrà eventualmente produrne la rottura. Se dallo scoppio della caldaia deriva un danno del lavoratore ad opera di frammenti metallici o di liquido bollente, verrà a concretarsi il rapporto giuridico creato dalla legge infortuni; se invece il danno emergesse dalla reiterata diffusione nell'ambiente di vapori o gas tossici provenienti da liquidi bollenti in quella stessa caldaia, si raggiungerebbero gli estremi del rapporto giuridico che fosse creato da una legge sulle malattie professionali, ove questa esistesse.

In definitiva, nel caso dell'infortunio, l'incontro tra la causalità lesiva esterna e l'organismo del lavoratore avviene rapidamente; intendendo per rapidamente, non già la istantaneità dell'avvenimento, il che sarebbe irrealizzabile, ma in un tempo ben circoscrivibile, che arrivi ad una frazione più o meno cospicua dell'orario normale giornaliero di lavoro, fino, in casi eccezionali, a raggiungere questo stesso limite. La subitaneità deve dunque intendersi con una certa larghezza, essendo sufficiente, di fronte alle esigenze della legge, l'attuazione acuta, anche se non istantanea. L'essenziale è che questo periodo di tempo sia misurabile e ben circoscrivibile nei suddetti limiti cronologici, per non travalicare dal campo degli infortuni in quello della malattia professionale, la cui caratteristica sta invece nel fatto che il momento genetico del danno agisce nell'organismo a poco a poco, continuamente e reiteratamente (Leoncini).

La causa violenta

Il legislatore ha voluto inoltre che la causa determinatrice del danno della persona fosse una *causa violenta,* in che si concreta il secondo degli elementi essenziali costitutivi dell'infortunio del lavoro.

Per *causa* dobbiamo intendere quel fatto o quel complesso di fatti, che ha in sè la possibilità, la capacità o magari la tendenza generica a produrre, secondo il comune corso delle cose, un dato avvenimento, che ne è l'effetto.

La causa è dunque un *quid* di per sè stesso sufficiente a provocare un effetto in ogni circostanza, che si attivi nel comune svolgersi della vita quotidiana, sia per via immediata, sia per via mediata, cioè attraverso l'intervento di altri momenti intermedi, i quali, essendo ognuno l'effetto del precedente momento, si costituiscono, a loro volta, causa del successivo e così di seguito. La caratteristica della causa è quindi quella di possedere in sè la vera efficienza di poter giungere all'effetto in condizioni ordinarie, di poter essere considerata cioè « momento positivamente efficace ed attivo nella determinazione del fenomeno » (Leoncini).

La proiezione di frammenti (causalità lesiva) di una caldaia che scoppia (causalità accidentale) ha sempre l'attitudine a produrre una lesione; il trauma che si verifica per la caduta dall'alto di un operaio può sempre lederlo più o meno gravemente. Noi diremo quindi che lo scoppio di una caldaia, o la caduta dall'alto, posseggono tutte le condizioni necessarie per integrare la figura di « causa pura », quale va intesa in infortunistica, poichè in ogni circostanza del lavoro quotidiano ognuna di esse può costituirsi momento efficiente e sufficiente a ledere o magari ad uccidere.

Talora la causa, anzichè agire da sola per via immediata, può originare un altro fenomeno quale effetto e questo, a sua volta, può costituirsi causa di un terzo effetto, e così di seguito, fino all'evento finale. In tal caso si dice che l'effetto ultimo è stato determinato da una *sequela* o *seriazione di cause,* intimamente connesse tra loro con un rapporto rispettivamente immediato e mediato. Casi di siffatta specie non presentano particolari difficoltà; ma il perito deve sapere analizzare diligentemente i singoli anelli della catena, per non confondere i diversi momenti causali, che si succedono nella seriazione, con fattori concausali sopravvenuti, dei quali diremo in appresso.

Il legislatore ha precisato che la causa deve essere *violenta.* L'appellativo non fu ben scelto, chè qualcuno, allontanandosi dallo spirito della legge e dalla intenzione del legislatore, ha interpretato la violenza della causa sulla scorta della etimologia della parola, quasi che il campo delle varie causalità lesive si dovesse contenere nella sola violenza meccanica.

E' merito della Scuola fiorentina avere dimostrato la erroneità di tale restrittiva interpretazione e di avere posta la questione nei giusti termini, discendenti dallo spirito della norma, la quale vuole tutelati i lavoratori non solo di contro alla violenza meccanica, ma di contro a qualsiasi potenza lesiva capace di determinare effetti dannosi, agendo con azione concentrata. La causa violenta è quindi, come dice il Borri, una causa concentrata da contrapporsi alla causa diluita, una causa repentina che svolge la sua azione in un determinato e breve spazio di tempo. E' violento l'incontro tra un trave che precipita rumorosamente — meccanicamente — dall'alto e l'organismo dell'operaio, ma è violento altresì l'incontro silenzioso e inavvertito tra le spore del carbonchio, presenti nelle pelli, e il tegumento dell'operaio, soluto nella sua continuità; è violenta la cornata di un bove, ma è violenta anche la puntura di un insetto che inoculi germi o veleni (Menesini).

Le concause

In altri casi, il fatto esterno non sarebbe di per sè stesso sufficiente a produrre l'effetto che ne deriva, ma lo diviene perchè con esso concorrono particolari condizioni preesistenti nell'organismo o circostanze sopravvenute, le quali ugualmente di per sè stesse non sarebbero state capaci di determinare quello identico effetto. Questo pertanto non ripete la sua origine dalla sola causalità lesiva, ma anche dagli altri momenti preesistenti o sopravvenuti, che si dicono perciò *concause.*

Nei rispetti del rapporto cronologico che intercorre tra la concausa ed il momento in cui si svolse la causalità lesiva, le concause sono state distinte in *preesistenti* e *sopravvenute;* riguardo alla loro modalità d'intervento, esse sono state distinte in *concause di accidentalità, di lesione, di malattia e di incapacità.* Non porterò esempi di ognuna di queste forme, perchè abbondantemente riportati nei trattati della specialità. Mi sembra piuttosto utile richiamare i criteri da seguire per la determinazione della figura di concausa, perchè il punto essenziale, veramente necessario a chi si accinga alla risoluzione di questi problemi infortunistici, consiste nel sapere discriminare esattamente quando un dato momento ha da essere considerato concausale,

quando cioè esso concorre con dignità di causa alla produzione dell'evento, sommando i suoi effetti con quelli del fattore esterno, con effettività di convergenza e soprattutto con proporzionalità di grado.

La questione non ha solamente valore dottrinario, poichè, come vedremo, oltre i concausali, vi sono altri momenti esterni, i quali, benchè in minima parte, sotto il punto di vista matematico, sono capaci di concorrere con il fattore esterno, sommandosi ad esso alla produzione dell'effetto. Senonchè, mentre ciò può accettarsi in linea strettamente filosofica, nei riferimenti pratici devesi togliere a questi trascurabili momenti esterni ogni significato causale — e rispettivamente concausale — poichè la loro concorrenza è affatto trascurabile, agli effetti della produzione dell'evento che sembra discenderne, possedendo essi solamente l'attitudine di far passare il fattore causale, già pronto all'effetto, dallo stato potenziale allo stato attuale. Di questi momenti, che sono da chiamarsi *occasionali* e non causali, mi occuperò in altro punto. Il Borri cercò di risolvere l'importante problema valutando i due momenti, concausale ed occasionale, con criterio quantitativo, ammettendo il principio che « si entra già nei termini di concorso allorquando, di un effetto uguale a 100, siano coefficienti due fattori che tra loro si trovino in una scala proporzionale, rispettivamente ascendente e discendente, di 1 e di 99; tra i quali due estremi noi possiamo concepire molte modalità di rapporti intermedi. Chè, a mano a mano che l'uno scende e l'altro, naturalmente, cresce, si entra nei vari termini della concausalità, la quale, in linea di coefficiente ideale, sarebbe rappresentata dalla proporzione 50:50. Ma, viceversa, si comincia già ad uscire dalle condizioni di fatto della causalità concorrente, allorquando il preteso coefficiente di 1, di 2.... di 5 venga ad apparire trascurabile di fronte al prevalere colossale del 99, del 98.... del 95. In altri termini, l'elemento concausale deve rivestire i caratteri di qualcosa di ben pesabile in ordine ad effettivo valore etiologico e patogenetico; chè, diversamente, si esorbiterebbe dall'ambito di una concausalità sostanziale per entrare in quella di una concausalità spuria e che, in ultima analisi, equivale ad una più o meno indifferente, imponderabile, lata occasionalità, la quale resta, per così dire, assorbita e viene ad essere trascurabile di fronte alla impotenza effettiva influente intrinsecamente (se pure attende l'occasione per rendersi efficiente) dell'altro fattore ».

Il criterio informatore del concetto del Borri è, come si vede, esclusivamente quantitativo, in quanto conduce alla valutazione della concausa attraverso una seriazione di valori espressi da numeri, nei primi gradi della quale si comprende l'indifferente, imponderabile, lata occasionalità e, senza limiti definiti e definibili, si travalica nel fattore ben pensabile in ordine ad effettivo valore etiologico e patogenetico — concausa —. Lo schema proposto dal Borri, per quanto di per se stesso assai semplice e chiaro, si presta all'obiezione che malamente si può fissare il punto di passaggio dai piccoli valori iniziali della scala, che integrano la figura di occasione, ai più alti, che definiscono invece quella di vera causalità coefficiente.

L'argomento è stato ripreso dal Biondi, il quale al criterio della quantità del coefficiente etiologico ha sostituito l'altro della qualità del rapporto etiologico. Il fattore esterno X — si domanda il Biondi — ha in sè i caratteri sufficienti per poter assurgere, in condizioni ordinarie, al significato di causa veramente efficiente di quel dato effetto, oppure no? Nel primo caso, esso potrà essere valutato quale fattore causale — rispettivamente concausale —, nel secondo caso, semplicemente quale fattore occasionale. In tal modo, senza bisogno di ricercare se nei rispetti dell'evento finale equiparato a 100, il fatto esterno ebbe valore di 1, o di 2, o di 5, ecc., non v'è altro da ricercare se non la qualità del nesso che intercorre tra l'effetto ed il fattore esterno, vedere cioè se, in condizioni ordinarie, quel dato episodio lesivo, rispetto al fenomeno che sembrò derivarne, è capace di costituirsi causa coefficiente — e rispettivamente concorrente — oppure semplicemente momento occasionale, ossia incapace di per sè stesso di assurgere a dignità di causa, ma semplicemente capace di promuoverne l'azione.

Il concetto del Biondi, comunicato e favorevolmente accolto al Congresso di Venezia nel 1924, evita l'inconveniente dello schema proposto dal Borri e risolve nettamente alcuni importanti problemi infortunistici, per es. quello del-

l'ernia, che per lungo tempo, senza soluzione e senza risultato, era passato da una discussione all'altra.

La ricorrenza di cause preesistenti e sopravvenute non determina nella legge infortuni un provvedimento particolare incidente sulla misura dell'indennizzo, poichè quando per un rapporto giuridico si richiede un nesso di causalità senza particolari riserve, s'intende che nel nesso di causalità sia compreso anche quello di concausalità (Biondi). Sono di pacifica valutazione i casi in cui la concausa preesistente è una malattia comune (concausa di malattia), la quale, come la tubercolosi, il diabete, la discrasia, non risentiva, prima dell'infortunio, sulla capacità lavorativa dell'infortunato. Evidentemente la valutazione economica non può essere che integrale, cioè senza detrazione per la preesistente condizione morbosa, tenuto conto che il danno definitivo non si sarebbe attuato senza l'intervento della preesistente concausa, come del pari non si sarebbe avuto senza la causalità lesiva esterna. Ed ugualmente non possono sorgere dubbi sulla valutazione delle concause sopravvenute, ove sia evidente che il danno della persona non si sarebbe determinato o non avrebbe raggiunto quella certa gravità senza la sopravvenienza del fattore dannoso esterno.

Il contrasto sorge tuttora per i casi in cui le conseguenze di un infortunio incidono sopra un sistema organo-funzionale già colpito da precedente menomazione (concausa di incapacità).

Per gli operai dell'industria, la cui capacità lucrativa è espressa forfetariamente dal salario — nel quale si suppone, seppure non sempre con giusto criterio, che sia valutata la riduzione di capacità lucrativa preesistente all'infortunio — non c'era fino ad ora da preoccuparsi se questa incapacità risultasse o meno da un concorso di incapacità, il grado di capacità lavorativa dell'operaio, al momento dell'infortunio, desumendosi dalla misura del guadagno, che, come si è detto, esprime, almeno per presunzione *iuris et de iure,* la capacità lucrativa di quel momento. In caso quindi di concorso di incapacità, il danno valutabile era quello che effettivamente risultava dal concorso della menomazione preesistente con le conseguenze della lesione da infortunio. Così l'operaio monocolo che, perdendo nel lavoro l'unico occhio superstite, perdeva in definitiva la intera funzione visiva, identificabile con la perdita della intiera capacità, aveva diritto ad un indennizzo, che tenesse conto della perdita della intera capacità lavorativa emergente dal primo e dal secondo infortunio.

Tale criterio, che suscitò aspri dibattiti e lunghe controversie, finchè la Giurisprudenza non si orientò in questo senso, trova oggi sanzione nell'art. 11 delle Disposizioni integrative del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e conseguentemente negli articoli 51 e 52 del Regolamento, per l'esecuzione dello stesso R. D. e del R. D. 15 dicembre 1936, n. 2276, i quali regolano rispettivamente il concorso di inabilità determinato dalle conseguenze di due o più infortuni avvenuti sotto il dominio della nuova legge ed il concorso di inabilità determinato dalle conseguenze di due o più infortuni, uno dei quali avvenuto sotto il dominio della legge T. U. 1904.

Non ritengo opportuno dilungarmi su questo punto tuttora incerto e contrastato e pertanto meritevole di decisioni giurisprudenziali, sul significato da dare alla parola *concorso,* espressa dal citato art. 11 delle Disposizioni integrative, che alcuni interpretano come concausa di incapacità e altri, forse più giustamente, come coesistenza di incapacità (Menesini).

Tutto questo che vale per gli operai dell'industria non può valere però per gli operai agricoli, per i quali le nostre leggi stabiliscono una capacità lucrativa convenzionale e quindi un valore economico convenzionale e fisso, cioè non graduabile da un salario suscettibile di oscillanze e di ragguagliamenti alla mutevole capacità lavorativa. In questi casi, quindi, s'impone che sia fissata quale era in realtà la capacità lavorativa dell'operaio agricolo al momento dell'infortunio, perchè, ove ciò non si facesse, finiremmo per stabilire una valutazione ipotetica e non reale della capacità lavorativa, in quanto ci riferiremmo ad un soggetto che al momento dell'infortunio non era di fatto in possesso di questa forfetaria capacità lavorativa, quale la si ipotizza nell'operaio normale-medio.

L'occasione

Mentre, come fu detto, la concausa concorre alla produzione dell'evento, non solo in proporzionalità di grado, ma in maniera ben pesabile in ordine ad effettivo valore etiologico e patogenetico, c'è un altro momento, che se dal punto di vista matematico si può anche considerare concorrente (concausalità spuria del Borri), e se dal punto di vista strettamente filosofico potrebbe anche prendere il nome di causa con l'aggettivo *occasionale*, dal punto di vista della pratica infortunistica non può essere considerato nè come momento concorrente nè efficiente ed è quello che si chiama *occasione*. Essa è «quel fatto o complesso di fatti che non è capace, secondo la comune esperienza, di produrre quel tale avvenimento; che non ne ha in sè gli elementi essenziali produttori, ma che rappresenta non la pura e semplice coincidenza con l'avvenimento in parola (occasione spuria apparente, come la chiamò il Borri e non reale) ma sibbene possiede la capacità di mettere in opera, di promuovere la causa o le cause del fenomeno» (Biondi). Si può insomma paragonare l'occasione, per dirla con il Leoncini, «ad un fatto annoverabile fra le comuni, normali, consuetudinarie evenienze della vita vegetativa e di relazione, che viene a sommarsi ad una condizione anormale preesistente, la quale, per essere un antecedente necessario e normale, ha in sè i requisiti della causa».

La caratteristica dell'occasione è cioè quella di non pesare sulla produzione dell'effetto, perchè essa è troppo piccola per concorrere ed affatto imponderabile per originare il fenomeno che si verifica. Essa ha però in sè una qualità che rende, si può dire, ponderabile la sua piccolezza ed è quella di possedere l'attitudine a far passare una preesistente condizione morbosa già in potenza, ma inavvertita o latente, sempre indifferente agli effetti della capacità lavorativa, dallo stato quiescente allo stato effettivo; a far esplodere la causa, a promuovere, senza parteciparvi, la reazione fra gli stessi elementi pronti, ma inerti, o, come si dice, a catalizzare la causa. Essa però non ha mai valore di causa nè in linea dottrinaria nè in linea pratica, ed il rapporto giuridico contemplato nella legge sugli infortuni non si determina, se l'effetto si svolse solo per l'intervento di un momento occasionale. Ciò è tanto vero che il Legislatore ha voluto distinguere il concetto di causa da quello di occasione, così che, mentre ha voluto un rapporto causale, con speciali caratteristiche (causa violenta), tra l'evento accidentale ed abnorme (infortunio) e la lesione o la morte, ha richiesto col lavoro un rapporto soltanto occasionale (occasione di lavoro).

Tutto questo del resto appare anche socialmente equo, perchè in quei casi, nei quali tra la lesione o la morte ed un evento accidentale ed abnorme intercorrono semplici rapporti di occasionalità, se si può affermare che è il lavoro che ha messo il soggetto in condizioni di risentire l'azione nociva di quel tale episodio esterno, si deve altresì riconoscere che l'effetto non può porsi a carico del lavoro, ove esso possa essere determinato anche dai comuni atti fisiologici o da fatti che ad essi possono assomigliarsi, in quanto ad intensità. Il lavoro non avrebbe messo allora in atto che uno di quei semplici momenti pregiudicevoli, che incombono sull'operaio come sopra ogni altro cittadino e che rientrano nell'ambito di quei fattori esteriori, entro i quali si svolge abitualmente la vita umana, così che viene meno il carattere del rischio professionale.

Appare chiaro quindi che, quando l'atto del lavoro rientra in quelli che possono verificarsi nella vita ordinaria, non può ad esso assegnarsi qualifica di causa nella produzione di un determinato evento lesivo. Vero è che certi atti della vita ordinaria, delle funzioni consuete del nostro organismo, appaiono in rapporto cronologico con certi avvenimenti; ma, ove essi si analizzano con rigore di indagine, si vede che di fronte ad una condizione morbosa preesistente, essi non fanno altro che attivarne l'azione lesiva, costituendosi insomma occasione di un dato avvenimento. Noi non diremo per esempio nemmeno nel linguaggio medico ordinario che lo starnutire è stata la causa di un'emorragia cerebrale, ma diremo invece che ne è stata l'occasione. A più forte ragione quindi, quando in un rapporto giuridico, come quello sanzionato dalle leggi sugli infortuni, il legislatore ha voluto che l'evento del lavoro sia causa di una lesione, noi non possiamo a quell'evento del lavoro, che non esorbita nelle sue caratteristiche da ciò che accade nelle comuni vicende della vita, rispetto

alle ordinarie funzioni dell'organismo, assegnare dignità di causa rispetto a quell'avvenimento che esso promosse o catalizzò, ma dobbiamo dire che questo fu causato da una condizione morbosa in atto, mentre dobbiamo a quello riconoscere soltanto la qualifica di occasione.

In qualche caso il momento occasionale può perfino essere un fatto violento, così da prospettarsi una particolare difficoltà nella soluzione dello speciale problema. Senonchè, allorquando dalla esatta conoscenza del rapporto etiologico che intercorre tra quel dato fatto lesivo ed il fenomeno che ne deriva, si possa stabilire che quella violenza è insufficiente di per se stessa a produrre quel dato avvenimento, che cioè, in condizioni ordinarie, non può mai esserne momento efficiente e generatore, si può essere autorizzati ad affermare che manca il rapporto causale sanzionato nelle leggi sugli infortuni e sussiste invece un semplice rapporto occasionale, che le leggi non contemplano.

Nemmeno la qualifica di violenta — astrattamente valutata di per se stessa — basta dunque per stabilire la figura della causa ed escludere quella dell'occasione, poichè, come ho detto, in certi casi, violenta può essere anche l'occasione. Ma la violenza dell'occasione è sempre insufficiente a generare l'effetto finale e quindi non è mai valutabile agli effetti della determinazione del rapporto giuridico contemplato dalle nostre leggi. In altri termini non è una speciale caratteristica del fenomeno che può fargli acquistare la dignità di causa, invece della qualifica di occasione: se la causa non è violenta, non può sussistere il rapporto giuridico creato dalle nostre leggi sugli infortuni, perchè il Legislatore volle che la causa della lesione, e rispettivamente della incapacità lavorativa e lucrativa, fosse una causa violenta; ma il carattere di violenza dell'occasione non può trasformarla in una causa. Anche in questi casi, più che la conoscenza della quantità del coefficiente etiologico, guiderà alla risoluzione del particolare problema la conoscenza della qualità del rapporto etiologico, come è avvenuto per es. per la valutazione dell'ernia di forza, che ha potuto finalmente essere definita solo seguendo questi nuovi criteri che il Biondi ha suggerito ed illustrato nel suo Manuale.

La conoscenza del metodo che deve guidare il perito alla giusta determinazione del concetto di occasione ha una grande importanza pratica in infortunistica, in quanto che, essendo il momento occasionale l'ultimo episodio — talora violento — che cade sotto l'osservazione, è da esso prevalentemente che si prende punto di partenza per affrontare il particolare problema.

La coincidenza pura

Vi sono altre occorrenze del lavoro, le quali hanno invece di per sè carattere di fortuito e di violento, che s'intercalano nel normale andamento del lavoro, che, superficialmente osservate, appaiono legate all'evento lesivo o alla morte con uno stretto rapporto di causalità efficiente, ma che invece, pur essendosi svolte in occasione di lavoro, non hanno con l'evento che sembrò derivarne, che un semplice nesso di coincidenza. Sono questi gli eventi accidentali, che si determinano durante il decorso latente, o per lo meno poco manifesto, di un processo morboso, il quale continua a decorrere fino al suo esito senza risentire qualsiasi influenza acceleratrice o rinfocolatrice o catalizzatrice per l'inframmettenza del nuovo episodio violento; dimodochè, con un'analisi diligente ed accurata, non riesce difficile riconoscere in quel processo morboso che si svolgeva silenzioso ed oscuro, ed esclusivamente in esso, il vero momento efficiente dell'effetto che ne derivò. Ma poichè i due fatti, il preesistente morboso e l'accidentale violento intercalato, sono fra loro legati da uno stretto rapporto cronologico, può talvolta apparire che il rapporto sia anche etiologico, inquantochè può sembrare che essi agiscano in concorso, così da prospettarsene la figura di un vero e proprio legame concausale. Ma v'ha di più. Essendo il fatto accidentale caratterizzato dalla qualifica di violento e per di più così ravvicinato all'evento che vi consegue da una specie di rapporto di *post hoc,* così può avvenire ai meno esperti di formulare un giudizio di vera causa efficiente, laddove non esiste che un semplice nesso di coincidenza. Sono questi i casi in cui s'integra tipico il nesso di *coincidenza pura.*

La coincidenza spuria

Altre volte una causalità accidentale, con conseguente causalità lesiva, si svolge durante il bre-

ve intervallo che passa fra l'improvviso ed inatteso esplodere di una grave condizione preesistente dell'organismo, capace di costituirsi causa di morte, e la morte medesima. E siccome in simili casi l'evento derivante dalla causa organica predisponente si determina inavvertito ed inatteso, e senza che un qualunque precedente episodio del lavoro lo giustifichi sufficientemente, mentre che per converso il fatto violento esterno che seguì ad immediato contatto possedeva caratteri esteriori grossolanamente eiettivi, così si è tratti ad attribuire a quest'ultimo il valore di vero momento efficiente dell'evento mortale. Senonchè, in questi casi, non si può parlare nemmeno di rapporto di coincidenza, poichè, allorquando l'episodio esterno violento si svolse, la vera causa efficiente aveva già determinato e posto in atto l'effetto, che si sarebbe fatalmente completato, anche senza l'inframmettenza del susseguente fatto esterno, avente esso pure magari la generica attitudine a costituirsi di per se stesso causa violenta dell'episodio finale.

Ho chiamato tali contingenze *coincidenze spurie.*

L'occasione di lavoro

Un terzo elemento essenziale della formula contenuta nell'art. 2 della legge è l'*occasione di lavoro,* la cui ricorrenza serve a qualificare l'infortunio del lavoro, a distinguerlo cioè dai comuni accidenti non contemplati dalla legge. La causa violenta deve inerire strettamente al lavoro, nel senso che a causa di questo si determina l'incontro fra la causalità lesiva esterna e l'organismo del lavoratore.

Riprendendo la definizione che il CARNELUTTI diede dell'occasione, come « un fatto, che genera l'effetto determinando l'attuazione della causa o delle cause efficienti dell'effetto medesimo, tuttora potenziali e virtuali, ossia in definitiva un *quid* che pone una data causa in condizioni di produrre un effetto », noi diremo che si è nei termini di occasione di lavoro, allorquando il lavoro pone l'operaio in condizione di risentire un danno, ossia in definitiva quando il lavoro determina il rischio del quale fu conseguenza l'infortunio.

L'occasione di lavoro, come la giurisprudenza ha largamente sanzionato, va interpretata nel senso estensivo di rischio professionale e cioè non soltanto di attualità di lavoro, ma di occasione comunque connessa o riferibile al lavoro da rapporti cronologici e topografici, e soprattutto etiologici (MENESINI).

Il danno della persona

Le conseguenze dell'infortunio devono concretarsi in un *danno della persona,* incidente sulla capacità di guadagno del leso, affinchè siano valutabili agli effetti della legge infortuni; ed in ciò si concreta l'ultimo elemento essenziale dell'infortunio del lavoro.

Il Legislatore ha contemplato varie forme di danno della persona, compresa la morte, cui corrispondono rispettive prestazioni assicurative.

Nella nuova legge sugli infortuni dell'industria i concetti di incapacità di lavoro, sia temporanea che permanente, totale o parziale, restano immutati, sicchè ne risultano confermati il carattere assoluto della temporanea e quello generico della attitudine al lavoro. Sono stati invece modificati i termini di applicazione con sostanziali innovazioni, che concretizzano quello auspicato perfezionamento che la *Carta del Lavoro* enunciò e che il nuovo progetto legislativo ha decisamente tradotto in atto:

a) Nel caso di *inabilità temporanea assoluta,* viene corrisposta una indennità giornaliera, uguale a due terzi del salario, calcolato in ragione dei trecento-trecentosessantesimi del salario giornaliero, contenuto nei limiti di un salario annuo non eccedente le seimila lire, pagato posticipatamente, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio — cioè con una carenza assoluta di tre giorni — e per tutta la durata dell'inabilità. La denuncia dell'infortunio spetta al datore di lavoro, nei termini e con le modalità fissate dal regolamento.

b) Nel caso di *inabilità permanente assoluta,* che ricorre quando sia tolta completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, viene corrisposta una rendita di inabilità nella misura di metà del salario annuo, a partire dal giorno successivo a quello della inabilità temporanea.

Rimarchevole e di grande significato sociale è la introduzione, anche nel campo degli infortuni industriali, della norma già in vigore negli

infortuni agricoli, circa l'aggiunta di quote integrative per la moglie e per ciascun figlio minore di 15 anni, col massimo del 50 % della rendita base.

c) Nel caso d'*inabilità permanente parziale,* che ricorre quando la attitudine al lavoro sia diminuita in misura superiore al 10 % per tutta la vita, viene corrisposta una rendita proporzionata al grado di inabilità, secondo i criteri contenuti nella tabella allegata al Regolamento.

d) Nel caso di *morte,* viene corrisposta una rendita corrispondente a 2/3 del salario, ripartiti tra il coniuge superstite (50 % fino alla morte o ad un nuovo matrimonio) e i figli legittimi o naturali fino al quindicesimo anno di età, se sopravvive la madre o il padre inabile (20 %, oppure il 25 % a ciascuno, se orfani di ambo i genitori), con l'avvertenza che, nel caso di coesistenza di tali aventi diritto, la rendita complessiva non può superare il 90 % della rendita corrispondente ai 2/3 del salario.

In mancanza del coniuge e dei figli, è attribuito il 20 % a ciascuno degli ascendenti, se viventi a carico.

L'Istituto di *prescrizione* è mantenuto fermo in un anno dal giorno dell'infortunio.

L'Istituto di *revisione,* circoscritto con la vecchia legge nei termini di un biennio, in correlazione con l'instaurato principio della rendita, si è espanso ad un decennio. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita, la prima revisione — oggetto di diritto naturalmente bilaterale — può aver luogo soltanto dopo un anno dalla data dell'infortunio e sei mesi dalla costituzione suddetta; ciascuna delle revisioni successive non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorsi quattro anni dalla data suddetta, la revisione può aver luogo soltanto due volte, una alla fine di un triennio e l'altra alla fine del triennio successivo. Così nello spazio di dieci anni, possono farsi sino a sei revisioni.

Non regge la preoccupazione che alla fine del decennio parecchie rendite per invalidità possono essere eliminate per intervenuto miglioramento dei postumi, poichè mal si appone una simile teorica alla questione fondamentale di principio cui si inspira tutto il sistema del risarcimento del sinistro.

Va invece sottolineato che, come del resto nella precedente legge, l'Istituto della revisione ha per esclusivo oggetto la modificazione delle condizioni fisiche dell'infortunato, per cui è tassativamente esclusa qualsiasi possibiltà di porre in essere quistioni di carattere economico-sociale, riferibili alle attività, che nonostante le lesioni riportate, l'infortunato avesse modo di continuare a svolgere (Paloscia).

Nel campo degli infortuni agricoli, l'incapacità temporanea è contemplata solo per i lavoratori fissi od avventizi o soprastanti, rimanendone esclusi i mezzadri e gli affittuari e l'indennizzo viene determinato con criterio forfetario, tenendo conto del sesso e dell'età dell'infortunato, a cominciare dall'undicesimo giorno. La denuncia dell'infortunio compete al medico, che ha prestato la prima assistenza, secondo norme fissate nel rispettivo regolamento.

L'incapacità permanente e la morte contemplano invece indistintamente tutti i lavoratori addetti ad aziende agricole, ed i rispettivi indennizzi, forfetariamente fissati in apposita tabella contenuta nel R. D. 11 febbraio 1923, n. 442, tengono ugualmente conto dell'età e del sesso degli infortunati. Nel caso della incapacità permanente parziale, il limite minimo che può essere preso in considerazione deve superare il 15 %.

L'Istituto di revisione — oggetto di diritto ugualmente bilaterale — in correlazione con il principio dell'indennizzo in capitale, ormai felicemente superato nel campo degli infortuni industriali, resta limitato al termine del biennio e si effettua con le formalità indicate dalla Legge e dal Regolamento (Menesini).

Le cure

L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare a sue spese le cure sanitarie necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a ricuperare la capacità lavorativa. L'infortunato non può, senza giusto ed apprezzabile motivo, rifiutare di sottoporsi a tali cure; rifiutandovisi, perde il diritto alle indennità. Anche dopo costituita la rendita di inabilità, l'Istituto assicuratore può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche o chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenuti utili per

la restaurazione della capacità lavorativa; ed ugualmente, l'infortunato non può rifiutarvisi. L'Istituto assicuratore è infine tenuto a provvedere a proprie spese alla fornitura di apparecchi di protesi da lavoro.

La soluzione di eventuali controversie in materia è demandata al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale.

Per le prime cure (art. 93 del R.A.I.A.) i medici condotti ed ufficiali sanitari sono obbligati a prestarle, qualunque sia il Comune cui l'infortunato appartenga, salvo il diritto di ripetere i loro onorari da chi ne abbia l'obbligo, quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita del Comune.

Della assistenza farmaceutica non si dice, così che essa evidentemente fa carico all'infortunato, ove egli non abbia il diritto di ripeterla dal Comune. L'esercente l'azienda ha obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione per far trasportare l'infortunato al luogo dove possa ricevere le prime immediate cure, ed anche per far venire il medico al luogo ove l'infortunato si trova, quando questi sia intrasportabile.

L'art. 18 L.A.I.A. 2° capoverso dispone che il lavoratore non possa senza giustificato motivo rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure, che l'Istituto stesso ritenga necessarie e di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale o altro luogo di cura, che gli venga indicato. Tra queste cure non s'intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi.

In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Il procedimento

Nel campo degli infortuni industriali, nel caso di controversia sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonchè di quelle sull'attribuzione delle indennità medesime, qualunque ne sia il valore, si è demandata la soluzione in primo grado al *Tribunale,* integrato da due esperti medici, scelti dal Presidente tra gli iscritti in un albo speciale. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. D. 21 maggio 1934, n. 1073, concernente le controversie individuali di lavoro. Le sentenze sono inappellabili, quando l'oggetto della controversia non ecceda il valore di lire duemila. In caso contrario, l'appello in seconda istanza è ammesso dinanzi alla *Corte di Appello,* composta del Presidente, di due Consiglieri, e di due esperti scelti dal Presidente e di quattro Consiglieri, ove non intervengano gli esperti.

E' ammesso il ricorso per *Cassazione,* per i motivi indicati nell'art. 217 del C. P. C. osservato il disposto dell'art. 21, 4° e 5° comma del R. D. 21 maggio 1934, n. 1073, con il termine abbreviato per ricorrere di giorni 30.

Nel caso di controversia sul diritto all'indennità, ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, è sempre ammessa la possibilità di deferire la soluzione della controversia, con atto da omologarsi dal Tribunale, ad un Collegio di arbitri esperti, che decidano come amichevoli compositori.

Per gl'infortuni agricoli, il contenzioso è demandato alle *Commissioni Arbitrali Compartimentali,* previo esaurimento del procedimento da esperirsi davanti al Comitato di liquidazione nella fase della contestazione amministrativa. Le Commissioni Arbitrali Compartimentali sono presiedute da un Magistrato (Giudice di Tribunale o Pretore) e composte di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, di un rappresentante delle persone assicurate e di due sanitari. Contro le decisioni di queste Commissioni è ammesso ricorso alla *Commissione Arbitrale Centrale,* presieduta da un Consigliere di Cassazione e composta di altri sei membri, due dei quali funzionari del Ministero dell'Economia Nazione, due Sanitari non stipendiati dagli Istituti assicuratori, da un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e da un rappresentante delle persone assicurate.

54026

[illegible]